

+

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE A FINI CULTURALI ED ARTISTICI

Art. 1

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dei locali di proprietà comunale a fini culturali ed artistici.

I locali individuati ai sensi e per i fini di cui al presente regolamento sono i seguenti:

1. Centro Culturale Giuliano Nencini "La Fontana";
2. Sale consiliari situate al piano primo e secondo dell'edificio comunale sito in P.zza Vittorio Emanuele III n 1;
3. Locali della scuola media ed elementare

Art. 2

L'uso dei locali destinati ad attività culturali e sociali, di cui all'art.1, è consentito ad associazioni ed enti di qualsiasi tipo, società e privati, che ne facciano richiesta per la realizzazione di attività connesse ai fini culturali e/o artistici (mostre, spettacoli, seminari ecc.)

Art. 3

Le associazioni, gli enti e i privati dovranno far pervenire al protocollo generale del Comune la richiesta indirizzata al Sindaco entro il 30 settembre di ciascun anno per attività che richiedano l'uso prolungato e continuativo dei locali in concessione; almeno 15 giorni prima della prevista data di utilizzo per attività saltuarie ed occasionali di breve durata.

Le istanze per l'utilizzo del Centro Culturale dovranno essere indirizzate all'Ufficio Cultura del Comune di Trevignano Romano; le istanze per l'utilizzo delle sale consiliare e dei locali della scuola media ed elementare all'Ufficio Tecnico Manutentivo del Comune di Trevignano Romano.

Le richieste pervenute con anticipo inferiore ai 15 giorni saranno prese in considerazione compatibilmente con la possibilità da parte degli Uffici interessati di rilasciare l'autorizzazione relativa.

Gli uffici competenti sono tenuti a istruire ogni richiesta pervenuta nei tempi stabiliti dal presente articolo, verificando la disponibilità delle strutture, e predisponendo gli atti per l'applicazione delle tariffe stabilite nel presente regolamento.

Nel caso in cui lo spazio non sia disponibile, l'Ufficio competente provvederà ad informare tempestivamente il soggetto richiedente, concordando eventualmente una data diversa nella quale utilizzare lo spazio.

Art. 4

E' istituito con il presente regolamento la figura del Direttore del Centro Culturale.

1. Il Direttore del Centro Culturale è nominato con deliberazione di Giunta Comunale tra esperti di comprovata esperienza e professionalità in materia culturale ed artistica.
2. Il Direttore del Centro Culturale viene nominato per tre anni dalla data di adozione della relativa deliberazione. L'incarico di Direttore del Centro Culturale è gratuito.

E' istituita inoltre la commissione per la valutazione delle istanze relative alla realizzazione di mostre d'arte. Salva diversa valutazione della Giunta Comunale la Commissione rimane in

carica per anni tre dalla data della nomina. Essa si compone di tre membri fra cui due esperti di storia dell'arte e dal Direttore del Centro, componente di diritto.

I membri della Commissione per la valutazione delle istanze relative a mostre d'arte hanno diritto a percepire il gettone di presenza per ogni seduta. L'ammontare del gettone sarà stabilito con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 5

Nel caso in cui due o più richiedenti avanzino istanza di utilizzazione per lo stesso giorno, ai fini della concessione sarà tenuto conto della data di arrivo della richiesta al protocollo generale del Comune.

Art. 6

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte sull'apposito modulo allegato al presente regolamento sub "A".

Qualora il soggetto interessato non disponga di tale modulo, dovrà comunque specificare nella propria richiesta:

- a) denominazione e sede dell'associazione o ente, o residenza del privato;
- b) nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico del responsabile dell'associazione o ente;
- c) il locale di cui si intende richiedere l'uso;
- d) il giorno e la fascia oraria nei quali si intende utilizzare il locale di cui al precedente punto c);
- e) il tipo di attività che vi sarà svolta e le finalità perseguite;
- f) se l'accesso all'attività che si intende svolgere sia a titolo gratuito od oneroso.

La mancanza di una o più informazioni di cui al presente articolo può essere suscettibile del rifiuto della richiesta.

Art. 8

I locali sono di norma concessi in uso a soggetti terzi dietro pagamento di corrispettivi il cui ammontare sarà determinato annualmente con deliberazione di Giunta Comunale.

I locali sono concessi in uso gratuito solo per attività patrocinata e/o organizzate dal Comune.

Il richiedente che, in relazione al particolare valore sociale e culturale dell'iniziativa, intenda fare istanza di uso gratuito di tali spazi è tenuto a inserire questa richiesta all'interno della richiesta di utilizzo del locale.

Il Comune si riserva la facoltà di autorizzare, in relazione alla valenza sociale e culturale dell'iniziativa, l'uso delle strutture eventualmente a titolo gratuito.

Art. 9

Gli uffici competenti provvederanno a compilare ed aggiornare l'elenco dei soggetti di cui all'art. 8, in quanto beneficiari di un contributo indiretto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 della L. 241/90.

Art. 10

Per iniziative ed attività programmate dai diversi uffici e servizi del Comune per i quali è previsto l'utilizzo dei locali di cui all'art. 1, i responsabili dei Servizi sono esentati dalla presentazione di istanza scritta, ma sono comunque tenuti a verificare presso gli uffici competenti la disponibilità dei locali.

Nel caso che la richiesta sia avanzata contemporaneamente da un ufficio del Comune e da un soggetto esterno, è assicurata la priorità alla richiesta formulata dall'ufficio del Comune.

Art. 11

Nel caso di mostre le attività di sorveglianza saranno effettuate da personale reclutato dell'espositore, sotto la sua personale responsabilità e a totale suo carico.

Art. 12

Nei locali dati in uso è assolutamente vietato fumare. In caso di comprovata inosservanza, il concessionario sarà escluso da successive utilizzazioni dei locali stessi.

Art. 13

Nei locali dati in uso è assolutamente vietato applicare, al di fuori di appositi spazi opportunamente indicati, materiali informativi o espositivi alle pareti e alle strutture, anche in via provvisoria.

E' concesso, ai soggetti terzi, l'utilizzo di propri espositori mobili per materiale informativo e pubblicitario.

Art. 14

Al termine dell'iniziativa l'Amministrazione Comunale si riserva di tenere un sopralluogo per la verifica dello stato dei locali, da effettuarsi a cura di un proprio incaricato unitamente al concessionario.

Il concessionario può inoltre richiedere un sopralluogo precedente all'uso.

Art. 15

Coloro che saranno autorizzati all'utilizzo dei locali sono tenuti alla firma di un "Foglio patti e condizioni", allegato al presente regolamento sub "B", con il quale assumono di fronte al Comune la responsabilità di tutti gli eventuali danni cagionati a cose e/o terzi in occasione o causa dell'utilizzo dei locali, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi azione e pretesa da chiunque avanzata.

Art. 16

I danni non derivanti dalla normale usura dovranno essere rifusi per intero dal concessionario.

Art. 17

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di rifiutare l'accoglimento di ulteriori richieste di concessione locali provenienti da soggetti che siano incorsi in gravi violazioni delle condizioni accettate con il "Foglio patti e condizioni" e delle norme stabilite dal presente regolamento.

Art. 18

A tutti coloro che usufruiscono dei locali è fatto obbligo di prendere visione e di attenersi scrupolosamente alla norme del presente regolamento. Coloro che non vi si attengono potranno essere allontanati e, secondo la gravità dell'infrazione, sospesi a tempo determinato o indeterminato dal frequentare gli edifici comunali destinati ad attività culturali.

Art. 19

Per quanto non previsto dal presente regolamento in ordine alla concessione in uso, valgono le disposizioni del Codice Civile.

Art. 20

Il presente regolamento sostituisce le norme precedentemente adottate in materia dal Comune.

Art. 21

Norma transitoria

In sede di prima attuazione del presente regolamento e fino al 31/12/2002 le tariffe per l'uso degli spazi sono quelle di cui all'allegata tabella.

Art. 22

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.